

# **Il Contratto di Rete: cenni sulla normativa in vigore**

Comune di Segrate

29 maggio 2013

Avv. Giulia Vecchiato

Via Giacosa n. 5, Milano  
Email: [g.vecchiato@gvlex.it](mailto:g.vecchiato@gvlex.it)

## Concetti generali

- Il contratto di rete è stato disciplinato dal D.Lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33, subendo poi varie modifiche prima di arrivare alla versione attuale.
- Lo scopo del contratto di rete è quello di condividere risorse, conoscenze e mercati, così da poter accrescere la capacità di innovazione e la competitività nei rapporti economici da parte dei partecipanti.

## Concetti generali

Il contratto di rete porta diversi vantaggi tra cui:

- Flessibilità e modularità del contratto alle diverse casistiche;
- Riduzione dei costi amministrativi di costituzione e/o gestione (possibilità di redigere il contratto per scrittura privata autenticata);
- Possibilità di scegliere nei casi concreti se limitarsi a una struttura contrattuale o creare anche un soggetto giuridico ulteriore (di tipo tradizionalmente “societario”);
- Per le imprese di dimensioni medio-piccole permette di potersi inserire nel mercato potendo competere con imprese di maggiori dimensioni, pur senza attuare un’espansione a livello di struttura dell’azienda, bensì un ampliamento del proprio bacino di relazioni con altri soggetti.
- Per le grandi imprese può invece offrire il vantaggio di acquisire competenze complementari mantenendo diversificato il rischio di impresa.

## Definizione

- Ai sensi di quanto stabilito dalla citata L. 33/2009, il contratto di rete deve indicare obbligatoriamente i seguenti elementi:
  - è necessaria la presenza di **due o più imprenditori**: è previsto infatti che possano prendere parte alla rete esclusivamente le imprese. Si ritiene che la locuzione “imprese” debba intendersi nella sua accezione più ampia e che pertanto anche l'imprenditore individuale possa essere membro della rete;
  - devono essere chiaramente **identificate le imprese** che decidono di aderire alla rete;
  - lo scopo/causa del contratto di rete e quindi l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.

## Definizione

- è necessario indicare **l'oggetto dell'accordo** e pertanto nel contratto devono essere specificate quali siano le attività comuni poste a suo fondamento;
- deve essere definito il “**programma di rete**”. Non basterà, infatti, stabilire quale sia l'obiettivo comune che si intende raggiungere ma si dovranno enunciare tutti i diritti ed i doveri che ogni impresa si assume;
- è necessaria la fissazione di un suo **termine di durata** e delle relative ipotesi di recesso anticipato da parte di una o più delle imprese contraenti.

## Programma di rete

- L'art. 3, comma 4-ter richiede che nel contratto siano espressamente previsti:
- Lo scopo/causa del contratto di rete e quindi l'indicazione degli **obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti** e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.
- L'oggetto del contratto di rete, ovvero la definizione di un **programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune.

## Programma di rete: possibili ipotesi

- **Sviluppo** di funzioni avanzate condivise dalla rete (produzione, progettazione, logistica, servizi connessi, ecc.);
- Ricerche di mercato e/o attività di **marketing** in genere
- **Rappresentanza** presso grandi clienti e istituzioni pubbliche
- Progetti di **ricerca e sviluppo**
- Scambio di informazioni e **know-how** tecnologico e commerciale
- Centrale **acquisti**
- Realizzazione di attività di servizio comuni per **l'innovazione** delle imprese
- Gestione di un **marchio** comune di rete
- Valorizzazione dei **sistemi di gestione** della qualità a livello di reti di imprese
- Sviluppo di prodotti/servizi che consentano l'ampliamento del mercato e dei **canali distributivi**
- Progetti di **internazionalizzazione**; creazione di reti commerciali, promozione di prodotti italiani su mercati stranieri
- **Promozione** e tutela dei prodotti e marchi di qualità in Italia ed all'estero

## Durata

- La **durata** del contratto di rete può essere liberamente determinata dalle parti. Il contratto potrà avere quindi durata determinata o potrà essere previsto anche un rinnovo automatico a determinate scadenze.
- Se convenute tra le parti, devono essere indicate le ipotesi in cui è consentito alle parti il **diritto di recesso**, e dunque di recedere anticipatamente dal contratto. A tal proposito possono essere stabiliti dei termini di preavviso; può essere previsto che si possa recedere in qualsiasi momento, oppure che sia possibile soltanto trascorso un determinato periodo o a determinate scadenze. In linea teorica, potrebbe anche essere escluso il diritto di recesso, come sembra tra l'altro confermare il nuovo punto d) dell'articolo 3, comma 4-ter, che richiede vengano anche indicate le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso e non solo le modalità.



## Durata

- **Risoluzione del contratto:** Le parti dovrebbero disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto, ad esempio individuando ipotesi di giusta causa, ovvero disciplinando l'esclusione del partecipante inadempiente e le relative conseguenze anche in termini risarcitori. Possono anche essere previste delle penali.

## Fondo patrimoniale

- Nel contratto di rete l'istituzione di un fondo patrimoniale comune è **facoltativa**; tale elemento è tuttavia necessario per accedere ai **benefici fiscali**, e comporta una serie di obblighi.
- Laddove tale fondo sia previsto, nel contratto andranno stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ogni impresa si obbliga a realizzare per la sua costituzione e le modalità di gestione.

## Situazione patrimoniale

- Per le reti dotate di fondo patrimoniale ed organo comune si impone all'organo comune **l'obbligo di presentare per l'iscrizione** al Registro delle Imprese una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
- **La situazione patrimoniale** deve essere redatta, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, e deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo della sede.

## Organo Comune

- Il contratto può prevedere la nomina di un **organo amministrativo comune** che agisce come mandatario dei partecipanti e ne può specificare i poteri di gestione e rappresentanza, nonché le regole di costituzione e decisione.
- **L'organo comune** incaricato di eseguire il contratto agisce in qualità di mandatario dei singoli partecipanti, con limiti e modalità dei poteri di gestione e rappresentanza conferiti che pure potranno essere liberamente disciplinati dai partecipanti.
- L'organo comune ha inoltre il compito di rappresentare i partecipanti nella contrattazione con terzi, nella stipula di accordi e appunto di contratti, nella partecipazione a gare d'appalto.

## Formalità e Adempimenti pubblicitari

- Ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti, il contratto di rete deve essere redatto per **atto pubblico** o per **scrittura privata autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Nel contratto debbono necessariamente essere indicati, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.
- Il nuovo art. 42, prevede inoltre che il contratto di rete sia soggetto a iscrizione nella **sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante**, stabilendo che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
- Lo stesso comma, poi, introduce una importante novità sulle reti laddove sancisce che la rete, solo se è prevista la costituzione del fondo comune, possa iscriversi **autonomamente nella sezione ordinaria del registro** delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e con tale atto la rete acquista soggettività giuridica

## Adempimenti pubblicitari

<b>Tipologia di rete</b>	<b>Adempimenti previsti</b>
Rete priva di fondo patrimoniale ed organo comune	Iscrizione nei Registri delle Imprese competenti (natura costitutiva) <p style="text-align: right;"><b>“Obbligo”</b></p>
Rete dotata di fondo patrimoniale	Iscrizione nei Registri delle Imprese Competenti (natura costitutiva) <p style="text-align: right;"><b>“Obbligo”</b></p> Iscrizione autonoma <p style="text-align: right;"><b>Facoltà</b></p>
Rete dotata di fondo patrimoniale ed organo comune	Iscrizione nei Registri delle Imprese Competenti (natura costitutiva) <p style="text-align: right;"><b>“Obbligo”</b></p> Iscrizione autonoma (per alcuni obbligo?) <p style="text-align: right;"><b>Facoltà</b></p>

## **Soggettività giuridica e tributaria**

Prima delle modifiche introdotte dal decreto legge 83 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito nella legge 134/2012, la dottrina era divisa: la maggioranza degli autori che si sono occupati del tema avevano escluso che contratto di rete potesse creare un ente autonomo ma piuttosto una forma di rapporto associativo, intermedia tra il mero contratto di collaborazione e l'organizzazione societaria, qualificandolo come un contratto plurilaterale a rilevanza interna.

- Il legislatore ha, invece, nei fatti, mostrato di preferire un'altra via ovvero quella di considerare la rete come ente idoneo ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive e dunque ha previsto la possibilità per la rete di acquisire la soggettività giuridica, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui la rete ha la propria sede.

## Soggettività giuridica e tributaria

- se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica.
- Non è prevista la soggettività tributaria della rete e pertanto non è prevista una autonoma dichiarazione dei redditi, come espressamente chiarito con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 e successivamente confermato dalla Risoluzione 70/E del 30 giugno 2011



***grazie per l'attenzione***

**Avv. Giulia Vecchiato**

**29 maggio 2013**

**Comune di Segrate**